

**SCHEDA DI SINTESI PER ZONE BIANCHE, GIALLE, ARANCONI E ROSSE
(DL n. 2/21 e DPCM 15/01/21)**

SPOSTAMENTI FINO AL 5 MARZO 2021

Il DL 2/2021 prevede fino al **15 febbraio 2021**:

- il **divieto**, in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, fino al **5 marzo 2021**:

- **in area gialla** è consentito lo spostamento, **all'interno della stessa regione, verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, tra le 5 e le 22**, (nei limiti di due persone, oltre ai figli di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi);
- **nelle regioni arancioni e rosse** il medesimo spostamento verso le abitazioni private è consentito **solo nell'ambito del comune**. In tali zone sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

ZONA BIANCA

ATTIVITÀ CONSENTITE	Tutte le attività sono consentite. È obbligatorio rispettare le misure anti-contagio e i protocolli per le attività produttive e gli ambienti di lavoro già previsti dal DPCM del 3 dicembre e confermati dal DPCM del 15 gennaio.
--------------------------------	--



ZONA GIALLA

N.B. in corsivo la norma che potrà essere confermata nel testo pubblicato in GU

ATTIVITÀ CONSENTITE	<p>Tutte le <u>attività artigiane</u> di produzione e servizi (tra cui: edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, estetica, acconciatura, lavanderie, etc.).</p>
	<p>Le attività di <u>ristorazione</u> (tra cui le imprese dell'artigianato alimentare: gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, etc.), purché rispettino i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- apertura al pubblico tra le ore 5.00 e le ore 18.00- consumo al tavolo per massimo 4 persone per tavolo (salvo siano tutti conviventi)- dopo le ore 18,00 divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
	<p>Sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- la consegna a domicilio senza limiti di orario (nel rispetto delle norme igienico sanitarie)- la ristorazione con asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;- la <u>vendita per asporto fino alle ore 18.00 per le attività con codice prevalente 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);</u> <p><u>N.B. quest'aspetto potrebbe subire modifiche nel testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale</u></p> <ul style="list-style-type: none">- la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi siano alloggiati- le mense e il catering continuativo su base contrattuale- gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, degli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti.
	<p><u>Centri commerciali e mercati</u></p> <p>Nei giorni feriali gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati sono aperti.</p> <p>Nei giorni festivi e prefestivi sono aperti solo i seguenti esercizi commerciali: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.</p>
<p><u>Tutte le attività di commercio al dettaglio,</u> purché siano assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none">- distanza interpersonale di almeno un metro- ingressi dilazionati e venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni- rispetto dei protocolli e delle linee guida, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni- cartello affisso all'esterno del locale che indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.	

	<p>È raccomandata l'applicazione delle misure previste per gli esercizi commerciali dall'allegato 11 del DPCM 3 dicembre 2020.</p> <p>Settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p> <p>Autoscuole Sono consentiti, anche a distanza, i corsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori - sul buon funzionamento del tachigrafo - per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli con merci pericolose - abilitanti effettuati dalle autoscuole e dalle scuole nautiche. <p>Sono consentite, inoltre, le prove teoriche e pratiche per le patenti di guida, le abilitazioni professionali e ogni ulteriore titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto.</p> <p>Mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (ad eccezione delle biblioteche su prenotazione).</p>
ATTIVITÀ SOSPESE	<ul style="list-style-type: none"> - Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche). - Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi - Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò - Spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto - Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso - Feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose - Convegni, congressi e gli altri eventi (salvo quelli "a distanza") - Impianti sciistici (fino al 16 febbraio 2021).
SPOSTAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Sono consentiti liberamente gli spostamenti dalle 5 alle 22. • Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
RACCOMAN-DAZIONI	<p>È fortemente raccomandato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere le riunioni private in modalità a distanza - l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
OBBLIGO DI MASCHERINA	<p>Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito l'isolamento rispetto a persone non conviventi.</p> <p>Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte.</p> <p>Sono esonerati dall'obbligo:</p> <p>a) chi sta facendo attività sportiva;</p>

	b) i bambini minori di sei anni; c) soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (e i loro accompagnatori).
--	--

NB Ulteriori restrizioni possono essere previste da ordinanze locali.

Per approfondimenti visita il sito www.confartigianato.it/f-a-q/

Per inviare un quesito relativo alla tua azienda scrivi a coronavirus@confartigianato.it



ZONA ARANCIONE

N.B. in corsivo la norma che potrà essere confermata nel testo pubblicato in GU

ATTIVITÀ CONSENTITE	<p>Tutte le <u>attività artigiane</u> di produzione e servizi (tra cui: edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, estetica, acconciatura, lavanderie, etc.).</p>
	<p>Per le attività di <u>ristorazione</u> (tra cui le imprese dell'artigianato alimentare: <u>gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie</u>, etc.) sono CONSENTITI SOLAMENTE:</p> <ul style="list-style-type: none">- la consegna a domicilio senza limiti di orario (nel rispetto delle norme igienico sanitarie)- l'asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;- la <u>vendita per asporto fino alle ore 18.00</u> per le attività con codice prevalente 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); <u>N.B. quest'aspetto potrebbe subire modifiche nel testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale</u>- la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi siano alloggiati- le mense e il catering continuativo su base contrattuale- gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, degli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti.
	<p><u>Centri commerciali e mercati</u> Nei giorni feriali gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali e dei mercati sono aperti. Nei giorni festivi e prefestivi sono aperti solo i seguenti esercizi commerciali: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.</p>
	<p>Tutte le attività di <u>commercio al dettaglio</u>, purché siano assicurati:</p> <ul style="list-style-type: none">- distanza interpersonale di almeno un metro- ingressi dilazionati e venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni- rispetto dei protocolli e delle linee guida, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni- cartello affisso all'esterno del locale che indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale. <p>È raccomandata l'applicazione delle misure previste per gli esercizi commerciali dall'allegato 11 del DPCM 3 dicembre 2020.</p>
	<p>Settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p>
<p><u>Autoscuole</u> Sono consentiti, anche a distanza, i corsi:</p> <ul style="list-style-type: none">- per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci	

	<p>e viaggiatori</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul buon funzionamento del tachigrafo - per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli con merci pericolose - abilitanti effettuati dalle autoscuole e dalle scuole nautiche. <p>Sono consentite, inoltre, le prove teoriche e pratiche per le patenti di guida, le abilitazioni professionali e ogni ulteriore titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto.</p>
<p>ATTIVITÀ SOSPESE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche). - Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi - Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò - Spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto - Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso - Feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose - Convegni, congressi e gli altri eventi (salvo quelli "a distanza") - Mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (ad eccezione delle biblioteche su prenotazione); - Impianti sciistici (fino al 16 febbraio 2021).
<p>SPOSTAMENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È consentito spostarsi esclusivamente all'interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. • Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, anche quelli nel proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. • Sono sempre vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all'ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). • È possibile recarsi in un comune diverso per acquistare un bene durevole (ad es. una cucina, una scrivania, una cameretta) di una certa marca non disponibile nel proprio comune. • È possibile recarsi in un altro comune per fare la spesa se nel proprio Comune non ci siano punti vendita o se nel comune contiguo vi sia una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze. • È possibile uscire per acquistare prodotti diversi da quelli alimentari.

RACCOMAN- DAZIONI	<p>È fortemente raccomandato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere le riunioni private in modalità a distanza - l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi
OBBLIGO DI MASCHERINA	<p>Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito l'isolamento rispetto a persone non conviventi.</p> <p>Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte.</p> <p>Sono esonerati dall'obbligo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chi sta facendo attività sportiva; b) i bambini minori di sei anni; c) soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (e i loro accompagnatori).

NB Ulteriori restrizioni possono essere previste da ordinanze locali.

Per approfondimenti visita il sito www.confartigianato.it/f-a-q/

Per inviare un quesito relativo alla tua azienda scrivi a coronavirus@confartigianato.it



ZONA ROSSA

N.B. in corsivo la norma che potrà essere confermata nel testo pubblicato in GU

ATTIVITÀ CONSENTITE	<p>Le <u>attività artigiane</u> di produzione e servizi (tra cui: <u>edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, acconciatura, lavanderie</u>, etc.).</p>
	<p><u>Servizi alla persona</u> Sono consentite <u>ESCLUSIVAMENTE</u> le seguenti attività, individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 dicembre 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere- Attività delle lavanderie industriali- Altre lavanderie, tintorie- Servizi di pompe funebri e attività connesse- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
	<p>Per le attività di <u>ristorazione</u> (tra cui le imprese dell'artigianato alimentare: <u>gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie</u>, etc.) è <u>CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- la consegna a domicilio senza limiti di orario, nel rispetto delle norme igienico sanitarie- l'asporto fino alle ore 22,00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;- la <u>vendita per asporto fino alle ore 18.00</u> per le attività con codice prevalente 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); <p><u>N.B. quest'aspetto potrebbe subire modifiche nel testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale</u></p> <ul style="list-style-type: none">- la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti che vi siano alloggiati- gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti- le mense e il catering continuativo su base contrattuale.
	<p><u>Commercio al dettaglio</u> Sono <u>consentite solo le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari</u> e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020, tra i quali vi sono il commercio al dettaglio di:</p> <ul style="list-style-type: none">- fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;- materiale per ottica e fotografia.- qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono. <p>I negozi devono assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none">- distanza interpersonale di almeno un metro- ingressi dilazionati e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni- rispetto dei protocolli e delle linee guida, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni

	<ul style="list-style-type: none"> - cartello affisso all'esterno del locale che indichi il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale. <p>È raccomandata l'applicazione delle misure previste per gli esercizi commerciali dall'allegato 11 del DPCM 3 dicembre 2020.</p> <p>Le restrizioni alle attività commerciali valgono negli esercizi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita e nei centri commerciali.</p> <p>Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, sono aperti solo i seguenti esercizi commerciali: farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.</p> <p>Nei mercati, durante tutta la settimana, sono consentite solo le attività di vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.</p> <p>Restano aperte: edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.</p>
	<p><u>Autoscuole</u></p> <p>Sono consentiti, anche a distanza, i corsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori - sul buon funzionamento del tachigrafo - per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli con merci pericolose - abilitanti effettuati dalle autoscuole e dalle scuole nautiche. <p>Sono temporaneamente sospese le prove pratiche per le patenti B (autovetture), B96 e BE (per autovetture con rimorchio). I termini per il conseguimento di dette patenti sono prorogati per tutta la durata della zona rossa.</p>
	<p>Settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p>
<p>ATTIVITÀ SOSPESE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Estetiste</u> - Commercio al dettaglio (ad esclusione delle attività elencate nell'allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020) - Attività di tatuaggio e piercing - Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche) - Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi - Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò - Spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto - Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso - Feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose - Convegni, congressi e gli altri eventi (salvo quelli "a distanza") - Mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (ad eccezione delle biblioteche su prenotazione)

	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti sciistici (fino al 16 febbraio 2021).
SPOSTAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • È vietato qualsiasi spostamento anche all'interno del proprio comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. • È possibile recarsi in un altro comune per fare la spesa se nel proprio Comune non ci siano punti vendita o se nel comune contiguo vi sia una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze. • È possibile uscire per acquistare solo i prodotti diversi da quelli alimentari elencati nell'allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020 • È possibile spostarsi per recarsi presso i servizi alla persona non sospesi: lavanderie, tintorie parrucchieri e barbieri. • Non è possibile recarsi dall'estetista in quanto attività sospesa. • È possibile recarsi presso le altre attività artigiane non sospese autocertificando la situazione di necessità dello spostamento.
RACCOMAN-DAZIONI	<p>È fortemente raccomandato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere le riunioni private in modalità a distanza - l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi
OBBLIGO DI MASCHERINA	<p>Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito l'isolamento rispetto a persone non conviventi.</p> <p>Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, mascherine monouso o lavabili, anche auto-prodotte.</p> <p>Sono esonerati dall'obbligo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) chi sta facendo attività sportiva; b) i bambini minori di sei anni; c) soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina (e i loro accompagnatori).

NB Ulteriori restrizioni possono essere previste da eventuali ordinanze locali.

Per approfondimenti visita il sito www.confartigianato.it/f-a-q/

Per inviare un quesito relativo alla tua azienda scrivi a coronavirus@confartigianato.it